

Copia

Comune di JOVENÇAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



Commune de JOVENÇAN
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di **Consiglio Comunale N. 10** del **13/04/2016**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.-

L'anno **duemilasedici** addì **tedici** del mese di **aprile** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella sala del Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti alla seduta:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|---------------------|
| LUCIANAZ VALLY - Sindaco | Si |
| ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco | Si |
| BIONAZ DIDIER - Assessore | Si |
| QUENDOZ HENRI - Assessore | Si |
| SALTARELLI AUGUSTO - Assessore | Si |
| QUENDOZ DINA - Consigliere | Si |
| GUICHARDAZ ROSITA - Consigliere | Si |
| DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere | Si |
| BELLI STEFANO - Consigliere | Si |
| BLANC MILENA - Consigliere | Si |
| PETIT-PIERRE PAOLA - Consigliere | Si |
| | Totale Presenti: 11 |
| | Totale Assenti: 0 |

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca LUCIANAZ VALLY dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



- Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca
- Parere Contabile Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.r. 11 dicembre 2015 n. 19 all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28 dicembre 2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L. 208/2015;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28 dicembre 2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS;
 - che per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13 c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
 - è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
 - è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53);
 - mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 26 L 208/2015 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 L. 208/2015 comma 19 stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del D.L.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, prevedendo nel contempo talune agevolazioni consentite dalla normativa in vigore per il corrente anno 2016;

SENTITO il Consigliere di minoranza BELLI Stefano: *“Con questa proposta di delibera di determinazione delle aliquote IMU, prendiamo atto che la Legge 208/2015 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'IMU. Abbiamo anche letto, in particolare, la legge, per l'anno 2016, sospende l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. In sintesi questa proposta di delibera è sostanzialmente identica a quella del 2015, nei suoi elementi essenziali è riproposta pari pari”;*

UDITO il seguente intervento del Capogruppo di minoranza DESAYMONET Raphaël Alexandre: *“Prima di procedere alla votazione delle aliquote IMU per il 2016, volevamo chiedere perché è il Consiglio comunale a dover deliberare queste aliquote, considerato che da nostro statuto comunale è una competenza di Giunta, e visto che poco meno di tre mesi fa, questo Consiglio ha bocciato, con l'astensione della maggioranza, le nostre proposte di modifiche statutarie tra le quali anche quella di assegnare alla competenza del Consiglio proprio la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi.*

La Legge nazionale 147/2013 che disciplina la IUC, in effetti, prevede che ad approvare le tariffe dell'IMU, della TASI e della TARI sia il Consiglio comunale.

E questo significa che questa legge c'era già anche tre mesi fa, quando, invece, avete bocciato la nostra proposta di modificare lo Statuto comunale per attribuire formalmente questa competenza al Consiglio, sottraendola alla Giunta.

E' vero che con la nostra proposta di delibera avevamo chiesto più modifiche statutarie e segnatamente di assegnare al Consiglio le seguente competenze:

- *Determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- *Determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;*
- *Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici;*
- *Regolamento per l'utilizzo di immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale;*
- *Regolamento per la gestione dei parcheggi coperti di proprietà comunale.*

Ma è altrettanto vero che se non le volevate approvare tutte, potevate tranquillamente chiedere di approvarne solo qualcuna o anche solo quella della determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi.

Potevate farlo emendando la nostra proposta di delibera.

Ma nell'occasione la vostra scelta è stata diversa.

Una scelta secondo noi profondamente sbagliata e che ora riporta qualche nodo al pettine.

La Legge nazionale 147/2013, là dove assegna la competenza dell'approvazione delle tariffe al Consiglio comunale, per noi del gruppo "Jovençan 2.0", non si applica alla Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta ha, da Statuto Speciale, quindi da legge costituzionale, che nella scala delle fonti sta sopra le leggi ordinarie, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

La Valle d'Aosta, da Statuto speciale, ha potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle Leggi della Repubblica in materia di finanze regionali e comunali, ma ha una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Quindi, lo Stato istituisce la IUC e ne determina i presupposti impositivi ma su chi vota cosa, cioè sull'organo deputato a votare le aliquote e tariffe, la competenza della Regione è primaria ed è espressamente disciplinata nella Legge regionale 54/1998.

Peraltro, per noi, l'unico caso in cui avremmo dovuto derogare alla L.r. 54/1998 è se nel D.lgs 118/2011, ovvero quello che tratta dell'armonizzazione dei sistemi contabili, materia quest'ultima di legislazione esclusiva dello Stato, ci fosse stata una specifica previsione sull'organo tenuto ad approvare le tariffe e le aliquote dei tributi. Ma visto che tutto questo non c'è va applicata la L.r. 54/1998.

Nella legge regionale 54/1998, all'art. 21, si elencano le competenze del Consiglio comunale. In particolare al comma 2 si elencano le competenze inderogabili del Consiglio mentre al comma 3 si dice che lo Statuto comunale, e quindi solo lo Statuto, può attribuire al Consiglio la competenza su altri atti tra i quali, sono espressamente ricompresi, quelli di determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi.

Se lo Statuto non lo prevede la competenza è della Giunta. L'art. 23, della l.r. 54/1998, recita infatti: La competenza per gli atti di cui all'art. 21, comma 3, quindi, la competenza sulla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, spetta di diritto alla Giunta, salvo diversa disposizione statutaria.

Da nostro Statuto comunale la competenza è, quindi, della Giunta e quando si è trattato di attribuirla al Consiglio voi vi siete, con l'astensione, opposti.

Che ora voi portiate all'approvazione del Consiglio le aliquote e tariffe dei tributi a noi va benissimo. era quello che volevamo.

Ma un atto approvato dall'organo incompetente è, purtroppo, nullo per difetto assoluto di competenza.

Con questo modus operandi che avete scelto ci fate votare e approvare delibere che saranno nulle.

e un atto nullo produce delle conseguenze, o quantomeno rischia di produrle.

Quello che noi vi suggeriamo è quindi di:

- *Sospendere un attimo il Consiglio. Redigere una delibera di modifica dello Statuto che porti questa competenza dalla Giunta al Consiglio, (cosa fattibile considerato che siamo tutti presenti), approvarla convintamente, e poi andare avanti con il Consiglio.*
Oppure
- *Sospendere un attimo il Consiglio. Fate Giunta, approvate le aliquote e le tariffe e poi riprendiamo il Consiglio.*

Se invece volete andare avanti diversamente a noi dispiace.

Dispiace perché avremmo voluto votare questa delibera, ma per colpa di una diversa interpretazione delle norme ci obbligate a non esercitare questo diritto.

Non siamo infatti disposti a calpestare lo Statuto speciale di Autonomia della Valle d'Aosta e soprattutto a violare il nostro ordinamento. Applicare una Legge nazionale su una materia su cui la Valle ha competenza primaria, ovvero sull'ordinamento degli enti locali, significa dare il là ad una totale incertezza delle regole, oltreché rendere nullo l'atto.

Ragion per cui, con profondo rammarico, noi non possiamo votare questa delibera e usciremo dall'aula.

Vogliamo comunque che venga messo agli atti che noi avremmo votato a favore di questa delibera, che conferma totalmente le scelte della precedente amministrazione, ma che purtroppo non possiamo farlo per via di una diversa interpretazione delle norme";

La Sindaca LUCIANAZ Vally risponde che non intende procedere diversamente da quanto stabilito nell'ordine del giorno del Consiglio in quanto la delibera è munita tra l'altro del parere di legittimità favorevole del Segretario comunale.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri del gruppo di minoranza (Belli Stefano, Blanc Milena, Desaymonet Raphaël Alexandre e Petit-Pierre Paola);

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con propria deliberazione n. 30 del 15 luglio 1997 e modificato con deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 1998 e n. 12 del 21 marzo 2005 ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a rilevanza interna, espresso dal Responsabile del procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI espressi in forma palese nei seguenti risultati:

Voti favorevoli n. 7;

Voti contrari n. 0;

Astenuti n. 0;

DELIBERA

- DI DETERMINARE** le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016:

| DETTAGLIO | ALIQUOTA |
|--|---------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili | 7,6 per mille |

| | |
|--|---------------|
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 7,6 per mille |
|--|---------------|

2. **DI RICONFERMARE** i seguenti valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, già approvati nel 2013, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi:

| DETTAGLIO | ALiquota |
|---------------------------------------|-------------|
| Area edificabile in zona residenziale | €/mq 120,00 |
| Area edificabile in zona industriale | €/mq 60,00 |

3. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
4. **DI STABILIRE**, che per l'anno 2016, sono equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie di unità immobiliari:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita da abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato.
5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'ar. 1, comma 169 L. 296/2006.
6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to LUCIANAZ VALLY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione albo pretorio comunale n. _____

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21-apr-2016 al 06-mag-2016.

Jovençan, li 07/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 21-apr-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Jovençan, li 21-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANARDI GIANLUCA

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ART. 23 - Storico: autorizzazioni o concessioni lavori, forniture e servizi altro
 progressioni di carriera accordi con privati o PA

ART. 15 - Incarichi: pubblicazione n. _____
 ARTT. 26 e 27 - Contributi: pubblicazione n. _____
 ART. 37 - Forniture: pubblicazione n. _____